



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 32/16

(Proc. P.A. 47/16)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 13 del mese di settembre 2016 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara - Presidente

Prof. Avv. Fabio Iudica - Componente

Avv. Paolo Clarizia - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del Sig. **Luigi Tripoli** (Tessera n. **29515/H**),

PREMESSO CHE

- con atto di incolpazione depositato in data 19 luglio 2016, con allegata produzione documentale, il Sig. Luigi Tripoli veniva deferito a giudizio dalla Procura Federale per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, lett. g), del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri (d'ora in poi, per brevità, Reg. Giust.), per aver *“consegnato alla sezione reclutamento VFP1 direzione generale del personale militare una tessera poi risultata inesistente”*;
- visto l'art. 48, comma 1, Reg. Giust. il Presidente del Tribunale fissava pertanto l'udienza di discussione per la data del 13.9.2016, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
- all'udienza del 13.9.2016, parte incolpata, costituitasi in giudizio in persona dell'Avv. Domenico Pennelli, e il Procuratore Federale, Avv. Anselmo Carlevaro, formulavano conclusioni congiunte ai sensi dell'art. 47 Reg. Giust., chiedendo l'applicazione della sanzione della sospensione dell'autorizzazione a montare ovvero di altre forme di tesseramento per la durata di 6 mesi;

RILEVATO CHE

- la qualificazione dei fatti operata dalle parti – secondo cui il Deferito avrebbe consegnato alla sezione reclutamento VFP1 direzione generale del personale militare una tessera FISE



Federazione Italiana Sport Equestri

B agonistica, poi risultata inesistente, che lo stesso conferma di aver ottenuto senza aver mai svolto attività propedeutica necessaria all'acquisizione del tipo di patente in parola – appare corretta;

TENUTO CONTO CHE

- risulta, all'evidenza, violato l'art. 1, comma primo, Reg. Giust. nella parte in cui vieta "*i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità*" posti in essere dai tesserati, configurandosi altresì la circostanza aggravante *ex art. 8, lett. g)*, Reg. Giust. del vantaggio personale ricercato dal Deferito mediante la propria condotta;
- la sanzione oggetto di accordo appare adeguata e congrua alla fattispecie oggetto d'esame;
- non sussistono le cause di inapplicabilità di cui all'art. 47, comma 3, Reg. Giust.;

APPLICA

ai sensi dell'art. 47, comma 2, Reg. Giust. al Sig. Luigi Tripoli, in epigrafe generalizzato, la sanzione della **sospensione dell'autorizzazione a montare ovvero di altre forme di tesseramento per la durata di 6 mesi.**

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e agli incolpati, curandone l'immediata esecuzione, con l'avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'art. 13 Reg. Giust.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 13 settembre 2016.

PRESIDENTE: *f.to* Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: *f.to* Prof. Avv. Fabio Iudica

CONSIGLIERE RELATORE: *f.to* Avv. Paolo Clarizia